

23

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

Prot. n.

842/84

Bari, 10 ottobre 1984

Egr. Sig. Presidente del
Consiglio regionale

S E D E

MOZIONE: "Case di Cura Private" e convenzioni con centri priva-
ti e di diagnostica strumentale.

PREMESSO che la Regione Puglia non si è dotata di alcuno strumento di programmazione sanitaria lasciando alla più assoluta discrezionalità della Giunta Regionale o, per un lungo periodo, all'Assessore alla Sanità la instaurazione di rapporti convenzionali con i privati in materia di sanità;

- la legislazione nazionale a partire dal 1974 e, in particolare, nel 1978 con la "833" e sino alle più recenti leggi "526" e "730" del 1983 ha reso obbligatoria la ottimale utilizzazione del servizio pubblico e la complementarietà a questo della iniziativa privata;
- il "Governo regionale", invece, non solo non ispira a questo obiettivo le scelte politiche e amministrative, favorendo di fatto la proliferazione dei centri e delle strutture private e mantenendo convenzioni con centri interessati a procedimenti giudiziari e di assai dubbia legalità, nonchè con case di cura private che, è stato accertato dagli stessi uffici, versano in grave stato per disservizi, non funzionalità e violazioni di legge e della regolamentazione amministrativa;
- il Consiglio regionale, nella seduta del 12/4/1983 con apposito ordine del giorno obbligava a "verificare le convenzioni esistenti per accertarne la legittimità della insorgenza e il legittimo esplicarsi soprattutto per le case di cura private" e a non procedere alla stipula di nuove convenzioni

| | |
|---------------------|--------|
| CONSIGLIO REGIONALE | |
| PUGLIA | |
| S E D E | |
| Aut. | Class. |
| Prot. N. | 5391 |

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

GRUPPO CONSILIARE DEL P.C.I.

Estramurale Capruzzi, n.212
Tel. 365755 70124 BARI

- 2 -

"salvo i casi strettamente necessari valutati dall'Assessore e sentita la competente commissione"; ciononostante la Giunta Regionale ha deliberato ripetutamente la modifica in ampliamento o della ragione sociale convenzioni esistenti determinando anche un senso giuridico "nuovo" e non solo ulteriori convenzioni in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio regionale, dalle leggi richiamate e dalla proclamata volontà politica di procedere al riordino dei servizi ospedalieri e alla riduzione dei posti-letto;

I M P E G N A

la Giunta regionale e l'Assessore alla Sanità nell'ambito delle rispettive competenze:

- 1) a costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali che interessano danni subiti dall'Amministrazione regionale, compreso quello che interessa i rapporti con la casa di cura "Villa S. Maria" di Cottignola;
- 2) a comunicare all'assemblea l'esito degli accertamenti susseguenti o meno, comunque attinenti al deliberato del Consiglio regionale, sopra richiamato, del 12/4/1983;
- 3) ad adottare gli eventualmente necessari provvedimenti di sospensione o di revoca delle convenzioni;
- 4) a sospendere in ogni caso tutte le decisioni adottate dopo il 12/4/1983 e sostanzialmente, oltretrechè formalmente in contrasto con il deliberato del Consiglio regionale;
- 5) a revocare, in particolare, tutte le delibere concernenti l'aumento della capacità ricettiva delle case di cura private dopo tale data.

Loris Fortunato

Loris Fortunato

Antonio Somma

Antonio Somma

Roberto Traversa

Roberto Traversa

Rachele Sinisi

Rachele Sinisi

Pina Caramia

Pina Caramia